

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 154° RESOCONTO STENOGRAFICO

### SEDUTA DI SABATO 1° FEBBRAIO 1992

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane» (3219), d'iniziativa dei deputati Cordati Rosaia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
AGNELLI Arduino (PSI) .....	3
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	3
MANZINI (DC) .....	3
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane» (3219)**, d'iniziativa dei deputati Cordati Rosaia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane», d'iniziativa dei deputati Cordati Rosaia, Soave, Fagni, Masini, Sangiorgio, Bernocco Garzanti e Fachin Schiavi.

Onorevoli colleghi, riferirò brevemente sul contenuto del provvedimento ricordando che una legge sull'argomento è già stata approvata nella precedente legislatura. Con questo disegno di legge si intende affermare che il diploma di baccellierato è riconosciuto dalla Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avendo valore legale ove ricorrano le condizioni di legge. Il punto controverso riguarda il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale, che deve avvenire presso istituzioni scolastiche italiane o straniere la cui idoneità deve essere accertata con iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 738 del 1986. Tale comma ha dato luogo a delle difficoltà di interpretazione, perchè qualcuno ha ritenuto di dover ammettere anche istituzioni scolastiche private che non abbiano i requisiti riconosciuti dalla legge italiana. Così, una istituzione scolastica privata italiana anche priva del riconoscimento legale potrebbe chiedere all'Ufficio del baccellierato internazionale, con sede a Ginevra, l'abilitazione a rilasciare il certificato di baccellierato internazionale, che dovrebbe essere equiparato al diploma di maturità. È sembrato pertanto opportuno precisare che la disposizione della legge n. 738 si applica, oltre che alle scuole statali, solo a quelle pareggiate o legalmente riconosciute.

Ritengo che la norma in oggetto sia precisa, dia garanzie e possa mettere l'Amministrazione in condizione di poter attivare la formazione dell'elenco delle istituzioni scolastiche.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, ricorderà che avevo manifestato qualche perplessità nei confronti di questo provvedimento, ma devo

adesso concordare pienamente con la sua interpretazione; pertanto sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MANZINI. Signor Presidente, ringraziandola per la chiarissima relazione, mi limito ad annunciare che il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge in esame.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, anch'io non credo di dover aggiungere nulla, salvo dichiarare il consenso del Gruppo socialista al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, convengo con quanto lei ha dichiarato e, a nome del Governo, invito la Commissione ad approvare il testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Per «istituzioni scolastiche italiane» di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo *status* giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.

2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

3. Resta ferma l'applicabilità della legge 30 ottobre 1986, n. 738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT SSA MARISA NUDDA